



Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO CASA ITALIA

BANDO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER IL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 27 e 29 relativi alle Comunità montane, isolane e di arcipelago, e l’articolo 32, relativo alle Unioni di comuni;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 1, che prevede l’attribuzione di un Codice unico di progetto (CUP) ad ogni progetto di investimento pubblico, e il comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 27 dicembre 2002, n. 143, un progetto di investimento pubblico si identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico;



VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e in particolare l’articolo 12-*bis* che attribuisce al Dipartimento casa Italia l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia” nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, successive agli interventi di protezione civile;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 29 settembre 2020, recante “Organizzazione interna del Dipartimento Casa Italia”, registrato dalla Corte dei conti in data 16 ottobre 2020 al n. 2286, con il quale è stata ridefinita l’organizzazione interna del Dipartimento in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 9-*undecies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, all’articolo 1, comma 640, secondo periodo, destina un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale;

VISTA la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante “*Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni*”, e in particolare:

- l’articolo 1, comma 2, ai sensi del quale per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i Comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti;
- l’articolo 3, comma 1, ai sensi del quale “*Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri*



storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale”;

- *l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale “Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”;*
- *l'articolo 3, comma 4, ai sensi del quale “Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri”;*
- *l'articolo 3, comma 6, ai sensi del quale “Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni”;*

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto l'incremento del “Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni” di cui all'articolo 3, comma 1 della citata legge 158 del 2017, dell'importo di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018;



VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi della quale la dotazione finanziaria per l'anno 2019 del citato “Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni”, è stata ridotta di 220.798 euro;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 158 del 2017, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito l'Istat, con il quale sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei Comuni che possono beneficiare dei contributi del “Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni” di cui all'articolo 3 della medesima legge;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 ottobre n. 158 del 2017, con il quale sono stati individuati i “piccoli Comuni” che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, secondo i parametri definiti con il predetto decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della precitata legge 6 ottobre 2017, n. 158, con il quale è stato predisposto il “*Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni*”, adottato all'esito dell'intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021, repertorio n. 196/CU;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022 ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla definizione di bandi pubblici che fissano i termini perentori di presentazione della domanda ed i criteri di selezione dei progetti;

VISTA la nota metodologica finalizzata all'individuazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi a ciascun progetto allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 3, comma 3, del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, ai sensi del quale sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i progetti da finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 158 del 2017;



TENUTO CONTO che nell'esercizio finanziario 2018, sul capitolo 7239 "*Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali*", Missione 3 - Programma 10 - Azione 4 del bilancio del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 158 del 2017 sono stati assunti impegni per un importo complessivo di 25 milioni di euro; ai sensi dell'articolo 1, comma 640, della legge 208 del 2015, per un importo complessivo di 2 milioni di euro e ai sensi dell'articolo 1, comma 862, della legge 205 del 2017, per un importo di 10 milioni;

TENUTO CONTO altresì che ai sensi degli articoli 3, comma 1, della precitata legge n. 158 e 1, comma 862, della predetta legge n. 205, sul medesimo capitolo 7239, negli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022 sono stati assunti impegni per complessivi euro 99.779.202,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 27 ottobre 2022 al numero 2649, con il quale è stato conferito al Presidente di sezione del Consiglio di Stato Carlo Deodato l'incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 6 dicembre 2022 al numero 3085, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Ferrara l'incarico di Capo del Dipartimento Casa Italia;

VISTA la nota prot. USG 10287 del 23 novembre 2022 del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è stata attribuita al Dipartimento Casa Italia la competenza a redigere "i bandi" per i finanziamenti dei progetti da inserire nel "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni";

CONSIDERATO l'esito dell'incontro tecnico, di condivisione dei contenuti del presente Bando, tenutosi in data 26 maggio 2023 con i rappresentanti delle Regioni, come previsto dall'intesa del 2 dicembre 2021, repertorio n. 196/CU, assolvendo all'obbligo di confronto disposto in sede di Intesa sul dPCM 22 maggio 2022;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, occorre adottare un Bando che provveda a definire i termini di presentazione delle domande e i criteri di selezione dei progetti ai fini del successivo riparto, a favore dei Comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 158 del 2017;



EMANA
IL SEGUENTE BANDO

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Bando disciplina i termini, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di selezione dei progetti di investimento pubblico da finanziare nell'ambito del "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni", di seguito denominato "Piano", di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022.
2. Il Piano di cui al comma 1 è finalizzato alla tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive, nonché alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022 e l'allegata nota metodologica qualificano la natura prioritaria o non prioritaria dei progetti che ricadono nelle finalità di cui al precedente comma 2 e definiscono i criteri di selezione e le modalità di attribuzione dei punteggi da applicare ai progetti presentati.

Art. 3

(Enti destinatari e modalità di partecipazione)

1. I destinatari del presente Bando sono i piccoli Comuni che rientrano nell'elenco definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del dPCM 16 maggio 2022, ogni piccolo Comune può partecipare alla presentazione di un solo progetto. La presentazione del progetto da parte



di ciascun Comune può essere fatta alternativamente con le seguenti modalità: singolarmente, in convenzione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, o per il tramite di un'Unione di comuni a cui lo stesso Comune appartiene, secondo quanto previsto dal successivo comma 4.

3. In caso di convenzione, la forma associativa deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto. All'inoltro della domanda deve provvedere il Comune capofila in caso di convenzione tra Comuni, ovvero l'Unione in caso di convenzione tra un Comune e un'Unione.
4. Se la finalità del progetto rientra in una delle funzioni delegate a un'Unione di comuni, la domanda deve essere presentata dall'Unione e la delega della relativa funzione deve essere antecedente all'inoltro della domanda stessa. L'Unione, a pena di inammissibilità della domanda, può presentare progetti esclusivamente per i Comuni che rientrano nell'elenco di cui al citato dPCM 23 luglio 2021.
5. A pena di inammissibilità della domanda, l'Unione può presentare un solo progetto per ciascuna funzione delegata e ogni progetto deve riguardare Comuni diversi.
6. Nel caso in cui per lo stesso Comune siano presentate più domande, ciascuna secondo una delle modalità alternative di cui al comma 2, prevale la domanda presentata tramite l'Unione di comuni o, in assenza, tramite convenzione, con conseguente inammissibilità di tutte le altre.

Art. 4

(Importo massimo e condizioni di erogazione del finanziamento)

1. L'importo massimo del finanziamento concedibile per ciascun progetto presentato dal Comune singolarmente è pari a 700 mila euro. Per i progetti presentati in forma associata, l'importo di 700 mila euro è moltiplicato per il numero di Comuni facenti parte della convenzione o per i quali l'Unione presenta il progetto.
2. Non sono ammesse a finanziamento le spese già sostenute prima della pubblicazione del presente Bando.

Art. 5

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Entro il termine perentorio di 25 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale, ciascun Ente, che intenda presentare la



domanda di inserimento nel Piano, deve obbligatoriamente comunicare un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) compilando il questionario accessibile dalla sezione “Bando piccoli Comuni” del sito del Dipartimento Casa Italia – <https://www.casaitalia.governo.it>. Le Unioni di comuni dovranno altresì indicare il numero di funzioni delegate per le quali intendono presentare progetti.

2. Dell’avvenuta comunicazione di cui al comma 1, l’Ente riceverà conferma automatica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato.
3. Agli Enti che abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 1, il Dipartimento Casa Italia invierà un *link* univoco per la compilazione della domanda e il caricamento della relativa documentazione. Le Unioni di Comuni riceveranno un numero di *link* univoci pari a quello delle funzioni delegate per le quali intendono presentare progetti.
4. La presentazione della domanda avviene tramite procedura telematica. Con apposito avviso sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia saranno comunicate le date di apertura e di chiusura della fase di presentazione delle domande.
5. La domanda di inserimento nel Piano deve essere corredata da tutta la documentazione di cui all’articolo 2, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, comprensiva dell’eventuale delega di funzioni da parte del rappresentante legale dell’Ente, firmata digitalmente, e deve essere inoltrata tramite la procedura telematica.
6. A pena di non ammissibilità della domanda, i progetti proposti devono essere identificati dal Codice unico di progetto (CUP).
7. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico devono altresì riportare il codice univoco ReNDiS, rilasciato dalla omonoma piattaforma di ISPRA.
8. Al termine dell’attività di compilazione della domanda e di caricamento della documentazione, la procedura telematica genererà un documento riassuntivo che dovrà essere scaricato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente, o da un suo delegato. A pena di inammissibilità della domanda, l’Ente deve effettuare il caricamento del documento riassuntivo firmato digitalmente e procedere all’invio entro la data di chiusura comunicata con l’avviso di cui al precedente comma 4. Della corretta ricezione della domanda è data notifica all’Ente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato ai sensi del precedente comma 1



9. È sempre possibile modificare o integrare più volte i dati immessi e la documentazione a corredo della domanda fino al momento dell'invio e, comunque, entro il termine di chiusura della fase di presentazione delle domande.
10. Ai fini dell'attestazione dell'invio della domanda fanno fede la data e l'ora riportata nella ricevuta di consegna della notifica di cui al precedente comma 8.
11. Il Dipartimento Casa Italia non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa di inesatte indicazioni, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6

(Attribuzione dei punteggi)

1. Sulla base delle informazioni inserite nella procedura telematica, a ciascun progetto è attribuito un punteggio massimo di 100, nel rispetto degli specifici criteri di assegnazione di cui alla nota metodologica allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022.
2. Ai progetti presentati dai Comuni singolarmente è applicato un coefficiente moltiplicativo di 0,8. La decurtazione non è applicata ai progetti presentati da Comuni costituiti a seguito di fusioni, da Comuni in convenzione o da un'Unione di Comuni.
3. Ai progetti che non rientrano tra quelli prioritari secondo le tipologie di intervento individuate dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è applicato un coefficiente moltiplicativo di 0,6.

Art. 7

(Procedura di valutazione delle proposte progettuali)

1. Con decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri è nominata un'apposita Commissione per la valutazione dell'ammissibilità dei progetti.
2. La Commissione verifica, per ciascun progetto, il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione di cui all'articolo 5 e accerta la completezza della documentazione caricata sul portale.
3. La Commissione può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione prodotta, nonché la trasmissione di documentazione integrativa comprovante le informazioni riportate nell'istanza.



4. La Commissione predisporre una graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, inserendo:
 - a. in ordine decrescente di punteggio, i progetti di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale, fino alla capienza delle risorse ad essi esclusivamente destinate, pari a 2 milioni di euro;
 - b. 21 progetti, uno per ciascuna Regione e Provincia autonoma, tra quelli restanti, in base al punteggio ottenuto e disposti in ordine crescente di costo;
 - c. tutti gli altri progetti in ordine decrescente di punteggio.
5. Nel caso di progetti con il medesimo punteggio, si privilegia il progetto con costo minore. A parità di punteggio e costo, si privilegia il progetto che beneficia il numero maggiore di abitanti.
6. La graduatoria è trasmessa dalla Commissione al Capo del Dipartimento Casa Italia per il successivo inoltro all'Autorità Politica ai fini dell'individuazione, con decreto, dei progetti da finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili.
7. Sarà possibile attingere, anche successivamente, alla graduatoria per ulteriori finanziamenti ove si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie.

Art. 8

(Pubblicità)

1. Il presente Bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale. È data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 9

(Disposizioni finali e rinvio)

1. Si approva la procedura telematica per l'acquisizione delle domande, cui è possibile accedere secondo le modalità di cui all'articolo 5. Ulteriori e più dettagliate istruzioni, anche ai fini della compilazione e dell'invio delle domande, saranno fornite mediante pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Dipartimento Casa Italia fornisce supporto e assistenza esclusivamente tramite l'indirizzo dedicato di posta elettronica pianopiccolicomuni@governo.it.



3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 e del 16 maggio 2022.

Il Capo del Dipartimento
Cons. Luigi Ferrara